

Indicazione geografica o indicazione commerciale di un marchio Alicante

23-09-2022



Il marchio, ad avviso dell'esaminatore comunitario, risulta essere privo di elementi che consentono al consumatore di distinguere i prodotti dei membri dell'associazione da quelli di altre imprese. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «GRAN SASSO D'ITALIA» meramente come un'indicazione generica che indica che i vini sono vini prodotti sul Gran Sasso d'Italia o nei pressi del Gran Sasso d'Italia. Per questi motivi il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma solamente come un'informazione relativa alla provenienza geografica dei prodotti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 76 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 23/09/2022

BARZANÒ & ZANARDO ROMA S.P.A.

Via del Commercio, 56

I-36100 Vicenza

ITALIA

Fascicolo n°: 018306482

Vostro riferimento: AR/cs-CTM2781

Marchio: GRAN SASSO D'ITALIA

Tipo de marchio: Marchio denominativo

Nome del richiedente: CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO

L'ENOTECA REGIONALE D'ABRUZZO –

CORSO MATTEOTTI PALAZZO CORVO

I-66026 ORTONA (CH)

IT

I. Sintesi dei fatti

In data 17/05/2022 l'Ufficio ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 76,

paragrafo 1, RMUE, dopo aver riscontrato che il marchio collettivo dell'Unione

europea richiesto non soddisfa i requisiti dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e

articolo 7, paragrafo 2, RMUE e, pertanto, non è idoneo alla registrazione.

L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione.

La stessa

è accessibile tramite il link incluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Nonostante la richiesta di estensione dei termini, accordata dall'Ufficio in data

15/07/2022, il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

In questo caso, il marchio richiesto non svolge la sua funzione essenziale in quanto

risulta essere privo di elementi che consentono al consumatore di distinguere i

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

prodotti dei membri dell'associazione da quelli di altre imprese. Pertanto, il pubblico

di riferimento percepirebbe il segno «GRAN SASSO D'ITALIA» semplicemente come un'indicazione non distintiva che indica che i vini richiesti nella Classe 33, sono vini

prodotti sul Gran Sasso d'Italia o nei pressi del Gran Sasso d'Italia.

Pertanto, il

pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa alla provenienza geografica dei prodotti.

Di conseguenza, il segno in questione non è conforme all'articolo 76, paragrafo 1

RMUE, in quanto è privo di carattere distintivo e non è in grado di distinguere i

prodotti dei membri dell'associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese ai

sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, dell'articolo 7,

paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio

dell'Unione europea n. 18 306 482 è respinta per tutti i prodotti.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la

presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato

per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della

decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la

decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi

del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto

se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Pablo AMAT RODRÍGUEZ

2 /2

È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area ut